



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D. R. n. 676

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari ";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii.;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 28.04.2026, con la quale sono state approvate le Linee Guida per la gestione della didattica erogata agli studenti;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse nel preambolo

**Art. 1**

Sono adottate le Linee Guida per la gestione della didattica erogata agli studenti, allegate al presente decreto per costituirne parte integrante.

**Art. 2**


Le Linee Guida per la gestione della didattica erogata agli studenti entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro

2 MAG. 2026  
2 MAG. 2026

Il Rettore  
Prof. Giovanni Cuda



2 MAG. 2026



## **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA EROGATA AGLI STUDENTI**

### **1. Finalità**

Le presenti linee guida disciplinano l'organizzazione delle attività didattiche nei Corsi di Laurea ad obbligo di frequenza dell'area biomedico-farmaceutica, definendo:

- criteri di adeguamento dei programmi d'esame ai CFU;
- obblighi di frequenza alle attività formative;
- modalità di recupero delle assenze;
- procedure di attestazione della frequenza ai fini dell'ammissione agli esami;

al fine di garantire coerenza tra carico formativo e CFU assegnati, qualità della formazione, equità e trasparenza nell'accesso alle prove di profitto.

### **2. Adeguamento dei programmi ai CFU assegnati**

Gli insegnamenti devono essere progettati nel rispetto dei crediti formativi assegnati.

In particolare, 1 CFU corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo. Le ore comprendono:

- didattica frontale;
- esercitazioni;
- studio individuale;
- attività tutoriali.

Il programma d'esame deve essere:

- proporzionato ai CFU attribuiti;
- coerente con le ore effettivamente erogate;
- strutturato in unità formative chiaramente identificabili;
- unico, qualora l'esame sia strutturato in corsi integrati.

Il docente responsabile dell'insegnamento definisce gli obiettivi formativi, i contenuti didattici e la modalità di verifica dell'apprendimento. Quest'ultima deve essere indicata sul programma d'esame in maniera chiara e fornita agli studenti ad inizio corso. Inoltre, al fine di non arrecare disparità tra gli studenti, non deve subire variazioni per l'intera durata dell'anno accademico di erogazione del corso.

### **3. Obbligo di frequenza**

La frequenza alle attività formative è parte integrante del processo formativo. Sono considerate attività obbligatorie:

- lezioni frontali;
- laboratori;
- attività professionalizzanti e tirocini.

Per l'ammissione all'esame è richiesta una frequenza minima del 70% delle ore previste nell'intero corso integrato.

#### 4. Soglie di frequenza

Per favorire una gestione equilibrata delle assenze sono individuate tre soglie:

≥ 70%	Lo studente ottiene l'attestazione di frequenza e può accedere direttamente all'esame.	
tra il 50% ed il 70%	Lo studente può accedere ad attività didattiche di recupero.	Il recupero consente di colmare le ore mancanti e non può superare il 20% del monte ore totale dell'insegnamento. Al termine del recupero, se la soglia minima viene raggiunta, lo studente è ammesso all'esame.
< 50%	La frequenza è considerata insufficiente.	Lo studente non può accedere alle attività di recupero e deve ripetere la frequenza dell'insegnamento nell'anno accademico successivo.

#### 5. Attività di recupero delle assenze

Le attività di recupero costituiscono strumenti didattici integrativi finalizzati al completamento della formazione. Inoltre, le attività di recupero non sostituiscono la frequenza ordinaria ma possono solo integrarla.

Le attività di recupero possono includere:

- lezioni integrative
- tutorato didattico
- esercitazioni guidate
- discussione di casi clinici o problemi
- attività di gruppo
- analisi guidata di materiali didattici.

Le attività devono essere coerenti con gli obiettivi formativi dell'insegnamento ed equivalenti alle attività non frequentate.

Le attività, inoltre, devono essere erogate in orari differenti alle attività di didattica ordinaria.

## **6. Didattica integrativa e flessibilità formativa**

Per facilitare il recupero delle assenze possono essere utilizzate modalità didattiche integrative, quali:

- seminari tematici
- attività tutoriali a piccoli gruppi
- laboratori didattici
- sessioni di approfondimento guidato.

In casi specifici, le attività di recupero possono essere svolte anche mediante:

- didattica asincrona certificata
- piattaforme di apprendimento digitale
- esercitazioni supervisionate.

In tutti i casi le attività devono essere validate dal docente responsabile.

## **7. Responsabilità didattica**

Le attività di recupero sono organizzate dal docente titolare dell'insegnamento o dal coordinatore del corso integrato. Possono collaborare allo svolgimento delle attività:

- dottorandi di ricerca (nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Dottorato e previo nulla osta del Collegio dei Docenti)
- assegnisti di ricerca (nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca)
- cultori della materia
- tutor didattici.

Tutte le attività sono svolte sotto la supervisione del docente responsabile.

## **8. Procedura di richiesta del recupero**

Lo studente che non abbia raggiunto la soglia minima di frequenza deve:

1. presentare all'Ufficio Didattico di riferimento la richiesta che verrà trasmessa al docente responsabile;
2. partecipare alle attività di recupero previste;
3. completare il percorso formativo assegnato.

Il docente verifica la partecipazione e certifica il completamento delle attività dandone comunicazione all'Ufficio Didattico di riferimento che provvederà a caricare la relativa soglia sul portale esse3, consentendo allo studente l'accesso all'esame di profitto.